



# CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

## ORDINANZA N. 9 del 10/3/2020

|          |   |
|----------|---|
| Oggetto: | <i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19: chiusura al pubblico uffici Azienda Speciale per i Servizi Sociali.</i> |
|----------|---|

### IL SINDACO

#### **Dato atto:**

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Letto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visti** tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati al fine di dare attuazione al predetto decreto legge;

**Esaminato** l'ultimo di tali Decreti adottato in data 8.03.2020 che dispone la cessazione dell'efficacia di tutti i precedenti;

**Letto**, in particolare, l'art. 2 del citato d.p.c.m. 8.03.2020 che detta le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19;

**Richiamato** l'allegato 1 al predetto d.p.c.m. nella parte in cui elenca le misure igienico – sanitarie la cui applicazione è raccomandata su tutto il territorio nazionale;

**Richiamato** il d.p.c.m. 9.03.2020 che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8.03.2020;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale;

**Visto** l'art 50, commi 5 e 6, del d.lgs 267/2000 che recita espressamente: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente

*necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”;*

**Ravvisata**, alla luce dei provvedimenti sopra richiamati e dello stato dell'epidemia in corso, l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica dei dipendenti dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e degli utenti che si raccordano con la predetta struttura amministrativa;

## **ORDINA**

**la chiusura al pubblico di tutti gli uffici dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano**, stabilendo che, solo in casi eccezionali e previo appuntamento telefonico o contatto mail, gli utenti possano essere ricevuti per il tempo strettamente necessario al disbrigo di questioni indifferibili ed urgenti.

## **STABILISCE**

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

## **AVVERTE CHE**

la presente ordinanza ha decorrenza immediata e efficacia fino a venerdì 3 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni e/o eventuale revoca;

## **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del d. lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## **DISPONE**

1. La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
  - Prefetto della Provincia di Pescara
  - Regione Abruzzo;
  - Questura di Pescara;
  - Comando Carabinieri;
  - Comando di Polizia Locale.

*Montesilvano, il 10 marzo 2020*

IL SINDACO  
***Ottavio De Martinis***  
originale firmato agli atti